

## Facchinaggio

13 novembre 2012

Facchinaggio

Normativa:

• L. 5/3/2001, n. 57, art. 17

• D.M. 30/6/2003, n. 221

• Circolari M.A.P.: nn. 3570/C del 30/12/2003; 3595/C del 13/12/2005; 3597/C del 27/1/2006; 3600/C del 6/4/2006

• D.L. 31/01/2007 n.7 convertito con modificazioni nella legge 02/04/2007 n.40

• Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3606/C del 2/2/2007

• L.30/7/2010, n122, art.49 c.4-bis

• D.lgs. 147/2012 art.10

Le imprese che intendono svolgere l'attività di facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici e tecnologici, nonché le attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti elencate alla lettera a)\* del D.M. 221/03 devono presentare una **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, modificato dalla L.122/2010, art.49 c.4-bis, al Registro delle imprese nella cui provincia è collocata la sede legale, dichiarando il possesso dei requisiti di onorabilità.

Il modello S.C.I.A. è allegato all'istanza di iscrizione tramite modelli: I1;I2 per l'aggiunta attività; UL ove l'attività venga esercitata in altra unità locale; S5 per l'avvio di attività di società iscritta.

L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente.

Per effetto dell'art.10 del D.lgs.147/2012 chi esercita l'attività di facchinaggio deve essere in possesso dei soli requisiti di onorabilità.

Le imprese che esercitano le attività elencate nella lettera b)\*\* dell'art. 2 del D.M. 221/03, non rientrano nella definizione di facchinaggio se non comportano movimentazione di merci per conto terzi e se sono svolte in modo autonomo rispetto alle attività di cui alla lettera a)\*.

Per cui se l'attività principale dell'impresa è la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso non viene applicata la normativa in esame.

a)\*: portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni.

b)\*\*: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoitatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Requisiti di capacità economico finanziaria art. 5 D.M. 221/03

Soppresso ex art.10 del D.lgs. 147/2012

Requisiti di capacità tecnico organizzativa art. 6 D.M. 221/03

Soppresso ex art.10, Comma3, del D.L. 31/01/2007, n.7

Requisiti d'onorabilità art.7 D.M. 221/03

Devono essere posseduti dal:

&bull; Titolare

&bull; Soci di s.n.c.

&bull; Soci accomandatari di s.a.s. e s.a.p.a.

&bull; Tutti gli amministratori di società di capitali e di società cooperative

Essi consistono:

&bull; Assenza, salvo intervenuta riabilitazione, di sentenza penale definitiva di condanna o mancanza di pendenza di procedimenti penali, nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a 3 anni;

&bull; Assenza, salvo intervenuta riabilitazione, di sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo d'estorsione, rapina;

&bull; Mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

&bull; Mancata applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione ai sensi della legge 27/12/1956, n. 1423, della legge 31/5/1965, n. 575 e della legge 13/9/1982, n. 646 e successive modificazioni ed assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

&bull; Assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per le società cooperative violazioni della L. 142/01.

Fasce di classificazione

Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume d'affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività (art. 8 D.M. 221/03).

Le fasce sono:

&bull; Inferiore a 2,5 milioni di euro

&bull; Da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro

&bull; Superiore a 10 milioni di euro

Le imprese di nuova costituzione o con un'attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le imprese non possono stipulare contratti d'importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono inserite.

Variazioni dei presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore devono essere comunicate al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, entro 30 giorni, utilizzando il modello di denuncia inizio attività, corredato dalla documentazione prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà; tale elenco non va presentato solo in caso di iscrizione nella prima fascia).

Per la modulistica relativa clicca qui